



**FIERA MILANO**

## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**DI FIERA MILANO S.P.A.**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie di Fiera Milano S.p.A. ( di seguito, la "**Società**").
- 1.2 Le modifiche del presente regolamento sono approvate dall'Assemblea Ordinaria.
- 1.3 Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze Assembleari e sul sito internet [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it).

### **Articolo 2 – Intervento in Assemblea**

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno il diritto di parteciparvi in base alla normativa vigente e allo Statuto sociale.
- 2.2 All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea (di seguito, il "**Presidente**"), esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione, accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la Sede sociale in tempo utile.
- 2.3 All'Assemblea possono assistere dipendenti della Società e delle società controllate, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

### **Articolo 3 – Verifica della legittimazione all'intervento ed accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea**

- 3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
- 3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2.1, devono fornire agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea le proprie credenziali in base alle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari.
- 3.3 Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2.3, devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, le proprie credenziali al fine delle opportune verifiche.

### **Articolo 4 – Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

- 4.1 Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un segretario, anche non Socio.
- 4.2 Il Presidente può nominare uno o più scrutatori anche non Soci.
- 4.3 Il Presidente può farsi assistere dagli Amministratori, dai Sindaci, dai dipendenti della Società e/o delle società controllate nonché da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.4 I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla Società, munito di apposito cartellino di riconoscimento.
- 4.5 I lavori delle Assemblee possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.
- 4.6 Spetta al Presidente, anche avvalendosi degli scrutatori, constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.
- 4.7 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio

dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

4.8 Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

## **Articolo 5 – Discussione**

5.1 Il Presidente, o su suo invito il segretario, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

5.2 L'ordine degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga.

5.3 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente fissa la durata massima di ciascun intervento, comunque non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e alla complessità degli argomenti in discussione, del numero di richieste di intervento e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione, possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

5.4 In ogni caso gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate.

5.5 Al Presidente compete di assicurare il mantenimento dell'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, di impedire eccessi evidenti e reprimere abusi. A questo scopo, il Presidente può togliere la parola, ammonire e, nel caso in cui tale ammonizione risulti vana, disporre l'allontanamento degli intervenuti precedentemente ammoniti dalla sala della riunione e per tutta la discussione.

5.6 Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società o delle società controllate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi all'ordine del giorno, salvo che differenti modalità di risposta siano ritenute più opportune dal Presidente.

5.7 Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

## **Articolo 6 – Sospensione e rinvio dell'Assemblea**

- 6.1 Il Lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un periodo di tempo non superiore a tre ore.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può decidere di aggiornare l'adunanza in ogni altro caso in cui ne sia stato richiesto o ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente giorno, ora e luogo per la prosecuzione dei lavori.

## **Articolo 7 – Votazioni**

- 7.1 Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
- 7.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
- 7.3 Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese anche, eventualmente, mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.
- 7.4 Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 7.5 Ultimata la votazione ed effettuati gli scrutini, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza richiesta dalla Legge o dallo Statuto sociale.
- 7.6 Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.
- 7.7 Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

## **Articolo 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia e dello Statuto sociale.